

1 Oggetto del contratto

- 1.1** Oggetto esclusivo del contratto è la fornitura di gas naturale all'impianto del Cliente finale Altri usi il cui consumo annuo non sia complessivamente superiore a Smc 200.000, (in seguito Cliente o Cliente finale).
- 1.2** La fornitura di gas naturale è disciplinata dalle presenti "Condizioni generali di fornitura" (in seguito anche CGF), nonché dalle "Condizioni economiche" (in seguito anche CE), che unitamente alla "Proposta di fornitura" e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del "Contratto di fornitura". In caso di contrasto tra CGF e CE, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
- 1.3** È espressamente esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e/o integrativi del Contratto.
- 1.4** Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente il servizio di default che in precedenza serviva il Cliente.

2 Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481; **Bolletta:** documento redatto in conformità a quanto disposto dalla regolazione ARERA (Bolletta 2.0 – Allegato A alla Del. 501/2014/R/com e s.m.i.) non valido ai fini fiscali, avente la medesima data di emissione della fattura valida ai fini fiscali; **Bolletta dematerializzata:** bolletta recapitata dal Fornitore almeno come allegato a e-mail o scaricabile tramite link inviato per e-mail o forme di messaging service previste dalla regolazione, che sarà attivo per un periodo non inferiore a 5 anni dall'invio del link stesso; **Bolletta di chiusura:** bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale; **Bolletta di periodo:** bolletta, diversa da quella di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente; **Cessazione della fornitura:** scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del PDR, o una volta; **Cliente o Cliente finale:** persona fisica o giuridica diversa dalle amministrazioni pubbliche con un consumo annuo complessivamente inferiore a 200.000 Smc, che acquista gas naturale per usi diversi dal proprio consumo domestico; **Cliente buon pagatore:** Cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le bollette relative al periodo di efficacia del Contratto; **Clienti non disalimentabili:** sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti di gas naturale che svolgono attività di servizio pubblico; **Coefficiente C:** coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc); **Contratto:** insieme delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), delle Condizioni Economiche (CE) e dei relativi allegati; **Data di attivazione della fornitura:** data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale alle condizioni economiche e contrattuali sottoscritte dal Cliente è effettivamente in carico al Fornitore; **Distributore o Distributore locale:** soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione e misura del gas naturale esercitato in concessione ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 164/00; **Fornitore o AMGAS:** soggetto che esercita l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali; **Fornitore di ultima istanza (FUI):** fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore; **Forza maggiore:** è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione; **Indicatori sintetici di prezzo:** indicatori economici definiti da ARERA con riferimento ai soli servizi di vendita (spesa per la materia prima gas naturale). Nel dettaglio: - "Costo fisso annuo" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in euro/PDR/anno; - "Costo per consumo" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in euro/Smc. Il valore unitario e le caratteristiche di tali parametri sono specificati nelle Schede sintetiche; **Mercato libero:** è il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura sono

concordate liberamente tra le parti; **Misuratore o Contatore o Gruppo di Misura (GdM):** apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente finale; Nel mercato del gas naturale il misuratore è classificabile in: **Misuratore accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segnannte è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; **Misuratore non accessibile:** misuratore cui l'impresa di distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato; **Misuratore parzialmente accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segnannte è consentito solo in presenza del titolare del PDR medesimo o di altra persona da questi incaricata; **Offerta a prezzo fisso:** offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti, o comunque sono noti, i corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei primi 12 (dodici) mesi di fornitura con riferimento al prezzo di acquisto della materia prima gas naturale; **Offerta a prezzo variabile:** offerta in relazione alla quale una o più componenti di prezzo riferite al costo di acquisto della materia prima gas naturale subiscono variazioni per l'applicazione di un indice definito dal Fornitore; **Offerte PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela):** offerte di Mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell'energia elettrica e al settore del gas naturale, disciplinate dall'Allegato A alla Del. 555/2017/R/com; **Parti:** il Cliente e il Fornitore; **Punto di Riconsegna (PDR):** punto di fornitura di gas naturale presso cui è installato il contatore; **PDR smart meter:** PDR dotato di misuratore contraddistinti dai requisiti funzionali minimi definiti dall'ARERA e caratterizzati da tentativi di lettura mensili; **Servizio di default:** servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il PDR non sia fisicamente disalimentato o il Cliente finale trovi un Fornitore; **Servizi di ultima istanza:** servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI; **SII:** Sistema Informativo Integrato; **Supporto durevole:** ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; **Switching:** sostituzione dell'utente del servizio di distribuzione (Venditore) presso il PDR; **Utenza:** luogo (immobile, etc.) allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene prelevato il gas naturale;

3 Riferimenti normativi

- 3.1** Nell'ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:
- Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e s.m.i. (**D. Lgs. 213/98**);
 - DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (**DPR 445/00**);
 - Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (**D. Lgs. 164/00**);
 - Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2009 e s.m.i. (**D. Lgs. 196/03**);
 - Delibera ARERA n. 138 del 29 Luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 Luglio 2004 e s.m.i. (**Del. 138/04**);
 - Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (**Del. ARG/gas 64/09**), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (**TIVG**);
 - Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e ss.mm.ii. (**Del. ARG/gas 99/11**), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (**TIMG**);
 - Delibera ARERA 631/2013/R/gas del 27 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2013 e s.m.i. (**Del. 631/2013/R/gas**);
 - Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (**Del. 40/2014/R/gas**);
 - Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (**Del. 501/2014/R/com**);
 - Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (**Del. 584/2015/R/com**);

- Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (**Del. 102/2016/R/com**);
 - Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 4 maggio 2016 e s.m.i. (**Reg. 2016/679**), relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);
 - Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (**Del. 209/2016/E/com**), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (**TICO**);
 - Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (**Del. 413/2016/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (**TIQV**);
 - Delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (**Del. 463/2016/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (**TIF**);
 - Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (**Del. 555/2017/R/com**), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (**PLACET**);
 - Delibera 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (**Del. 593/2017/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (**TISIND**);
 - Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (**Del. 783/2017/R/com**);
 - Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (**Del. 569/2018/R/com**), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (**Disciplina della prescrizione**);
 - Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (**Del. 148/2019/R/gas**), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (**TISG**);
 - Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (**Del. 569/2019/R/gas**), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (**RQDG**);
 - Delibera ARERA 167/2020/R/gas del 19 maggio 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 20 maggio 2020 e s.m.i. (**Del. 167/2020/R/gas**);
 - Delibera ARERA 426/2020/R/com del 27 ottobre 2020 pubblicata sul sito ARERA in data 29 ottobre 2020 e s.m.i. (**Del. 426/2020/R/com**), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali (**Codice di condotta commerciale**);
 - Delibera ARERA 603/2021/R/com del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2021 e s.m.i. (**Del. 603/2021/R/com**), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione);
 - Delibera ARERA 208/2022/R/eel del 10 maggio 2022, pubblicata sul sito ARERA in data 12 maggio 2022 e s.m.i. (**Del. 208/2022/R/eel**), che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (**TIV**);
 - Delibera ARERA 737/2022/R/gas del 29 dicembre 2022, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2022 e s.m.i. (**Del. 737/2022/R/gas**), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il triennio 2023-2025 (**RTDG**).
- Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

4 Condizioni di fornitura di gas naturale

- 4.1** La fornitura di gas sarà effettuata nel PDR alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione.
- 4.2** Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore su rete nazionale.

4.3 La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella "Proposta di fornitura" nei limiti della portata messa a disposizione dal Distributore locale; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il Cliente finale dovrà rispondere di tutti gli eventuali danni causati.

4.4 Il gas sarà usato direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarlo per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederlo a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore anche previa modifica/integrazione del contratto di somministrazione e, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte del Distributore locale.

4.5 Il Contatore potrà essere integrato da apparecchiature idonee alla correzione dei volumi di gas naturale registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in mancanza di dette apparecchiature il volume di gas naturale misurato verrà riportato alle condizioni standard applicando in fase di fatturazione un fattore di correzione determinato dal Distributore locale sulla base di quanto disposto dalla RTDG e s.m.i.. Gli incaricati del Distributore avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi.

5 Conclusione dei contratti con il Distributore

5.1 Il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al PDR, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

5.2 Il Fornitore si riserva di provvedere alla stipula dei contratti previsti dal presente articolo anche per il tramite di soggetti terzi.

5.3 Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto per il servizio di distribuzione e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito dei Servizi di ultima istanza.

5.4 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

5.5 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

6 Validità, durata del contratto e decorrenza della fornitura. Cessione del contratto

6.1 Il contratto è valido ed efficace a partire dalla data di ricevimento da parte del Cliente dell'accettazione scritta da parte del Fornitore della "Proposta di fornitura" inviata dal Cliente utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione del Fornitore, la quale è irrevocabile e vincolante per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine, pertanto, il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della Proposta. Trascorso il suddetto termine, in mancanza dell'accettazione da parte del Fornitore, la proposta si intende decaduta. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettivo da parte del Fornitore.

6.2 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto, il Fornitore invia ai Clienti finali, ad eccezione di coloro che svolgono attività di servizio pubblico, una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma.

Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole. L'esecuzione del presente contratto è comunque condizionata

- al fatto che al momento della richiesta di accesso, AMGAS non sia) informata del fatto che:
- il Distributore gas abbia eseguito in passato, nei confronti del Cliente, b) precedenti interventi di interruzione dell'alimentazione per morosità sul medesimo PDR o altro PDR, a valle dei quali risultino ancora eventuali) importi insoluti;
 - il Distributore gas abbia promosso in passato, nei confronti del Cliente, iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, fatturandone direttamente al Cliente i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati;
 - il PDR rientra tra quelli per i quali il venditore ha la possibilità di revocare la richiesta di accesso in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del Servizio di Default distribuzione.
- Nel caso in cui il Fornitore riceva le segnalazioni/informazioni di cui sopra si riserva di non dare esecuzione al presente contratto; in tal caso verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.
- 6.3** Nel caso di Cliente già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del contratto, il Fornitore si riserva di richiedere l'accesso alla rete per sostituzione nella fornitura con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In questo caso il Fornitore sarà informato in merito a:
- accessibilità o meno del PDR; mercato di provenienza del PDR distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
 - se il PDR risulta chiuso a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità;
 - se per il PDR è in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - C^{MOR});
 - date delle eventuali richieste di sospensione del PDR per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura formulata dal Fornitore;
 - date delle eventuali richieste di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura presentata dal Fornitore;
 - data di attivazione del Servizio di default.
- 6.4** A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al PDR oggetto del contratto, il Fornitore si riserva di non dar seguito all'accesso alla rete per sostituzione nella fornitura dandone apposita comunicazione al Cliente entro 70 giorni; in questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente. Superato il suddetto termine, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.
- 6.5** Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al PDR oggetto del Contratto o di altro PDR allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:
- a) ritirare la richiesta di *switching* per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
 - b) confermare la richiesta di *switching*, rivalendosi sul Cliente finale.
- 6.6** L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo alla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. La somministrazione di gas naturale ai sensi del presente contratto avrà inizio a decorrere dalla data indicata nella Proposta di fornitura.
- Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata, il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria e/o PEC, circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l'hanno determinata.
- 6.7** L'avvio della fornitura è comunque condizionato al fatto che:
- il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del contratto previsti dalla normativa vigente;
- il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
- l'impianto sia allacciato alla rete di distribuzione o sussistano le condizioni per il suo allacciamento.
- 6.8** Il contratto è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso da parte del Cliente e del Fornitore secondo le modalità e le tempistiche di seguito specificate.
- 6.9** Il Cliente autorizza preventivamente AMGAS a cedere il presente contratto ad altra impresa di vendita di gas naturale. E' fatto divieto al Cliente di cedere il presente contratto.
- 6.10** In caso di voltura nella fornitura di un nuovo Cliente su un PDR attivo (senza soluzione di continuità) il volturante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Il volturante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al volturante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e s.m.i.), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il PDR interessato e alla contestuale risoluzione contrattuale.
- 6.11** Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.
- ## 7 Recesso dal contratto
- 7.1** Nel periodo di vigenza del contratto sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal contratto, secondo le modalità e le tempistiche di cui all'Allegato A Del. 783/2017/R/com e s.m.i.
- 7.2** Nel periodo di vigenza del Contratto il Cliente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri. In tal caso è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo venditore (venditore entrante) apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il venditore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio della richiesta di switching al SII, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui il Cliente non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento inviando direttamente al Fornitore una lettera raccomandata A/R o PEC con un termine di preavviso pari a 1 (un) mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione di recesso. Il Cliente resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del PDR da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.
- 7.3** Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora il Cliente finale che ha presentato recesso per cessazione della fornitura non permetta l'accesso al Contatore, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali AMGAS si riserva di richiedere l'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR con oneri a carico del Cliente.
- 7.4** A seguito della comunicazione di recesso per cambio fornitore, AMGAS si riserva, qualora applicabile, di comunicare la risoluzione del contratto di fornitura; in tal caso, qualora non vada a buon fine o non sia pervenuta al Distributore locale contestuale richiesta di accesso per sostituzione della fornitura, AMGAS non sarà più responsabile dei prelievi a partire dalla data di efficacia del recesso. Fino a tale data il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi effettuati in tale periodo nei confronti di AMGAS.
- 7.5** Il Fornitore ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale, anche limitatamente ad una delle forniture, con comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso il termine di preavviso decorrerà

dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

8 Condizioni economiche di fornitura e imposte

8.1 Le condizioni economiche della fornitura di gas naturale dell'Offerta PLACET fissa o variabile, applicabili ai sensi del presente contratto, sono descritte nell'Allegato "Condizioni Economiche" (CE).

Esse sono scelte dal Cliente al momento della formalizzazione della Proposta di fornitura nei confronti di AMGAS.

8.2 Le Condizioni Economiche sono applicate da AMGAS a decorrere dalla data di attivazione della fornitura e hanno durata pari a 12 (dodici) mesi dall'attivazione stessa.

8.3 Trascorsi i 12 (dodici) mesi di cui al comma precedente il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta PLACET fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il corrispettivo che sarà applicato al termine dei 12 (dodici) mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del cliente stesso.

8.4 Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto.

8.5 Il corrispettivo proposto per il rinnovo della presente Offerta, è pari al corrispettivo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione.

8.6 Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.

8.7 La comunicazione di cui al precedente comma non sarà trasmessa all'interno della bolletta o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

8.8 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la predetta comunicazione si applica, per i 12 (dodici) mesi successivi, il corrispettivo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall'offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del corrispettivo di cui al presente comma, il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.

8.9 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti e qualora il corrispettivo di cui all'art. 8.8 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro.

8.10 I corrispettivi per la fornitura saranno maggiorati delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altro onere fiscale disposto per legge, i cui valori verranno indicati in bolletta. Informazioni circa le aliquote delle imposte vigenti sono disponibili presso gli sportelli di AMGAS e sul sito internet www.amgasbarisrl.it.

8.11 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell'ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di emissione della bolletta, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.

9 Garanzie

9.1 Il Cliente è tenuto a versare un importo a titolo di deposito cauzionale a garanzia della fornitura.

9.2 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima bolletta utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

L'importo del deposito cauzionale è pari a:

- 30 € per Clienti con consumo fino a 500 Smc/a;
- 90 € per Clienti con consumo superiore a 500 Smc/a e fino a 1.500 Smc/a;
- 150 € per Clienti con consumo superiore a 1.500 Smc/a e fino a 2.500 Smc/a;

- 300 € per Clienti con consumo superiore a 2.500 Smc/a e fino a 5.000 Smc/a;

- valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/a.

9.3 Il Fornitore si riserva di raddoppiare gli ammontari del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi nel caso in cui nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta:

- a) il Cliente sia già stato costituito in mora dal Fornitore con riferimento ad almeno due bollette, anche non consecutive;
- b) il Cliente non abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una bolletta.

9.4 Nel caso in cui il Cliente non provveda al versamento del deposito raddoppiato, il Fornitore potrà avviare le procedure di morosità.

9.5 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali bollette insolite viene restituito al Cliente contestualmente alla bolletta di chiusura, maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

9.6 In caso la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di AMGAS per inadempimento del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituire per intero l'ammontare, che verrà ricompreso nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, AMGAS potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

10 Oneri di allacciamento

10.1 Il Cliente in mancanza della allacciamento alla rete, è tenuto a versare ad AMGAS un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione dell'eventuale preventivo e/o al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.

10.2 L'attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l'eventuale documentazione richiesta da AMGAS, per conto del Distributore locale, relativa alla conformità dell'impianto interno del Cliente.

11 Rilevazione dei consumi

11.1 Il Distributore è il soggetto responsabile dell'attività di rilevazione dei consumi. Il Cliente, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l'accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo.

La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto o tramite personale incaricato dal Distributore, secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatti salvi eventuali piani di lettura migliorativi adottati dal Distributore e/o diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare nel caso di PDR non smart meter la frequenza è fissata in:

- 1 (un) tentativo all'anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
- 2 (due) tentativi all'anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno (uno nel periodo aprile-ottobre e uno in novembre-marzo);
- 3 (tre) tentativi all'anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno (uno nel periodo novembre-gennaio, uno in febbraio-aprile e uno in maggio-ottobre);
- 1 (un) tentativo mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

Nel caso di PDR smart meter:

- con Contatore di classe G4 o G6, la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con senza dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato: a) fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento; b) in subordine, fino a uno dei primi tre giorni successivi all'ultimo giorno gas del mese di riferimento;
- diversi da quelli precedenti, la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero.

11.2 Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del Cliente titolare di PDR non smart meter, la possibilità di comunicare l'autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in bolletta.

11.3 Relativamente al Cliente titolare di PDR smart meter, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l'autolettura, con le modalità indicate in bolletta, qualora siano state emesse consecutivamente bollette contabilizzanti dati di misura stimati per periodi corrispondenti a due volte quelli indicati alla Tabella 3 del TIF.

11.4 Sulle bollette e sul sito internet www.amgasbarisrl.it sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini dell'emissione della bolletta salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale. L'autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini dell'emissione della bolletta di conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.

11.5 Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.

11.6 In caso di mancata lettura di un contatore gas non accessibile o con accessibilità parziale entro i limiti temporali sopra previsti, AMGAS fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore locale competente. In caso di mancata lettura di un contatore gas accessibile entro i termini suddetti, AMGAS riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo la normativa in materia di qualità commerciale ed in ogni caso a seguito della ricezione del medesimo indennizzo, versato dal Distributore locale competente.

11.7 Nel caso in cui siano disponibili sia l'autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale AMGAS provvederà ad utilizzare quest'ultima ai fini dell'emissione della bolletta.

12 Verifica correttezza misurazione dei consumi

12.1 Cliente e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore locale, in contraddittorio tra loro, la verifica del misuratore per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore locale. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica.

12.2 Nel caso di richiesta da parte del Cliente, AMGAS provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il misuratore risultasse regolarmente funzionante.

12.3 Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore locale, il misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da AMGAS al Cliente.

12.4 AMGAS comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.

12.5 La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del contatore non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

13 Fatturazione e pagamento del servizio

13.1 I consumi di gas naturale verranno fatturati mediante l'emissione di documenti conformi a quanto stabilito dalla Del. 501/2014/R/com - Allegato A (Bolletta 2.0) e s.m.i.

13.2 Sarà quindi prevista una "bolletta sintetica" che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0; il dettaglio della bolletta sarà disponibile al Cliente su richiesta esplicita di quest'ultimo e messo a disposizione tramite posta elettronica o altri canali messi a disposizione dal Fornitore.

13.3 Per aiutare il Cliente nella comprensione della bolletta, il Fornitore rende disponibile sul proprio sito internet www.amgasbarisrl.it una "Guida alla lettura delle voci di spesa" propria per ciascuna offerta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi presenti in bolletta; il Cliente può altresì richiedere la "Guida

alla lettura delle voci di spesa" attraverso l'apposito modulo disponibile presso gli sportelli commerciali.

13.4 La modalità principale di recapito della bolletta è il formato dematerializzato. Nel caso in cui il Cliente non opti per l'invio in formato cartaceo, la bolletta sarà inviata tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dal Cliente nella Proposta di fornitura o attraverso altro sistema indicato dal Fornitore. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della bolletta in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della bolletta all'indirizzo che indicherà nella Proposta di fornitura, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Cliente.

13.5 Qualora il Cliente scelga la bolletta in formato dematerializzato e opti per la domiciliazione dei pagamenti, riceverà uno sconto in bolletta, ove previsto, ai sensi della Del. 501/2014/R/com e s.m.i.. L'importo dello sconto è pari a 6,60 euro/PDR/anno. Le modalità di applicazione dello sconto sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.

13.6 Il Fornitore si riserva di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 (dieci) euro; tali somme verranno addebitate nella successiva bolletta.

13.7 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 5.000 (cinquemila) euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella bolletta successiva. In tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della bolletta ovvero congiuntamente alla stessa.

13.8 L'emissione della bolletta relativa ai consumi di gas naturale avviene con la seguente frequenza:

- quadrimestrale per i PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
- bimestrale per i PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

13.9 In presenza di disponibilità dei dati rilevati secondo la periodicità prevista dal presente contratto verranno emesse bollette calcolate su consumi effettivi.

13.10 Ciascuna bolletta di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Nel caso di emissione della bolletta di periodo oltre il termine di cui sopra, il Fornitore riconosce un indennizzo automatico al Cliente finale, in occasione della prima bolletta utile, nel rispetto del TIF.

13.11 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in bolletta, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:

- i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;

le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in bolletta – e validate dal Distributore;

i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore.

L'emissione della bolletta avviene sulla base dei dati di consumo resi disponibili dal Distributore locale. In caso d'indisponibilità di dati di misura, l'emissione della bolletta avverrà sulla base di eventuali autoletture comunicate dal Cliente, validate dal Distributore. Fra una lettura o autolettura e quella successiva l'emissione della bolletta può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da AMGAS sulla base dei consumi storici del Cliente od in mancanza sulla base di consumi dichiarati dal Cliente all'atto della Proposta di fornitura.

La stima dei consumi viene calcolata utilizzando la metodologia dei profili di prelievo standard come definiti da ARERA nel TISG.

Tali metodologie saranno utilizzate anche per la ripartizione dei consumi in caso di variazione dei corrispettivi applicabili alla fornitura all'interno di un dato periodo.

13.12 AMGAS si riserva la possibilità di emettere bollette di conguaglio e acconto, ossia basate in parte su consumi effettivi ed in parte su consumi stimati secondo le metodologie più sopra indicate.

13.13 Nel caso in cui siano disponibili sia l'autolettura del cliente finale validata sia la lettura rilevata dal Distributore locale il Fornitore provvederà a utilizzare quest'ultima ai fini dell'emissione della bolletta.

13.14 La bolletta di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine sarà emessa non oltre:

- il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della bolletta in formato dematerializzato;
 - l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.
- 13.15** Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro.
- 13.16** Nel caso di PDR non smart meter il Cliente ha la possibilità di effettuare l'autolettura, comunicandola al Fornitore, secondo tempistiche e modalità previste nel TIF e s.m.i..
- 13.17** In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari all'emissione della bolletta di chiusura, la Società emetterà comunque una bolletta su consumi stimati, rimandando l'emissione della bolletta di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore. Al Cliente titolare di PDR smart meter sarà inoltre riconosciuto un indennizzo automatico di ammontare pari a euro 10 (dieci) qualora il Distributore locale non effettui la raccolta dei dati misura, ai sensi del TIVG, per: a) 6 (sei) mesi consecutivi, nel caso di consumi fino a 500 Smc/anno; b) 3 (tre) mesi consecutivi nel caso di consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno.
- 13.18** Il Cliente è tenuto al pagamento entro la data di scadenza indicata sulla bolletta, successiva di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quella di emissione, con le seguenti modalità, di cui almeno una gratuita, indicate in bolletta:
- presso la sede centrale di AMGAS sita in Bari, Corso Alcide De Gasperi 320;
 - presso gli uffici commerciali sul territorio (solo tramite POS), come indicati sul sito internet www.amgasbarisrl.it;
 - con il bollettino Postale presso qualsiasi ufficio postale con addebito delle eventuali spese previste;
 - con domiciliazione bancaria o postale (SEPA) senza spese aggiuntive;
 - tramite MAV senza oneri per il Cliente, presso le filiali di qualsiasi Istituto bancario con l'apposito modulo allegato alla bolletta;
 - con bonifico bancario con valuta fissa a favore di AMGAS, corrispondente alla data di scadenza della bolletta.
- 13.19** In nessun caso sono previsti addebiti in bolletta di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.
- 13.20** Il pagamento non può essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanta nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti e salvo che il Cliente abbia presentato un reclamo scritto.
- 13.21** Il Cliente ha la possibilità di ottenere la rateizzazione, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i., limitatamente ai casi di:
- a) mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione della bolletta definita contrattualmente;
 - b) emissione di bollette contenenti importi anomali così come previsti dal TIQV.
- 13.22** La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal Cliente entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) euro.
- 13.23** Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
- 13.24** Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione ad AMGAS entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza. Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari:
- nel caso a) dell'art. 13.21, almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di emissione della bolletta;
 - nel caso b) dell'art. 13.21, al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.
- 13.25** Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di emissione della bolletta. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio venditore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.
- 13.26** Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione. In tale ultimo caso, il Fornitore provvederà ad allegare alla bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione del piano di rateizzazione. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una periodicità corrispondente a quella di emissione della bolletta. Il Fornitore si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla bolletta e di inviarle separatamente da questi ultimi. Nel caso di cambio Fornitore, AMGAS ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile; in tal caso il Fornitore è tenuto ad informarne il Cliente nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta. AMGAS ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.

14 Ritardo nel pagamento e sospensione della fornitura

14.1 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, AMGAS addebiterà sulla successiva bolletta utile interessi di mora per il periodo di ritardo calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale europea (BCE) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali.

14.2 Il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

14.3 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, decorsi 22 (ventidue) giorni solari dalla data di emissione della bolletta, AMGAS invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata (PEC) nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso all'invio dell'eventuale comunicazione di costituzione in mora allo stesso indirizzo PEC, indicante, in particolare, il termine ultimo per il pagamento dell'insoluto.

L'avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione da parte del Cliente, o direttamente presso gli sportelli del Fornitore o mediante fax al numero 0809750188.

14.4 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, AMGAS, decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque non inferiore a 40 giorni dalla ricezione da parte del cliente della comunicazione stessa, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.

14.5 In questo caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura stessa nel limite dell'ammontare definito dall'ARERA o definito nel prezzario del Distributore.

14.6 Nel caso in cui a seguito di chiusura della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento dell'insoluto, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR interessato.

14.7 Nel caso in cui l'intervento di chiusura del PDR per morosità non risultasse fattibile, AMGAS si riserva di richiedere al Distributore locale il ricorso all'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR, qualora fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del PDR comporterà

la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. In caso di non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione, AMGAS si riserva di risolvere il contratto di fornitura e richiedere al SII la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore locale, se richiesti:

- copia delle bollette non pagate;
- copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente unitamente alla documentazione attestante la ricezione;
- copia della comunicazione di risoluzione del contratto con il Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente;
- copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima bolletta pagata;
- documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

14.8 A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, saranno attivati i servizi di ultima istanza. Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il Cliente si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.

14.9 Nel caso di morosità del Cliente titolare di un PDR non disalimentabile il Fornitore procederà alla costituzione in mora tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall'invio della comunicazione, entro il quale il Cliente titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta, al SII, di risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il Distributore locale, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Saranno inoltre addebitate al Cliente le spese postali relative ai solleciti di pagamento.

14.10 Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura pari a:

- 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il Fornitore non abbia garantito al Cliente finale alternativamente il rispetto del: a) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; b) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura;
- 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

14.11 In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:

- qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dai precedenti commi;
- qualora il Cliente finale abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall'art. 14.2;
- qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di emissione della bolletta;
- qualora il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a bollette contenenti importi anomali salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 (cinquanta) euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta di importo anomalo o sia relativo all'emissione di bollette contenenti importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione;

qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

14.12 Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio del sollecito di pagamento. AMGAS, con riferimento a forniture disalimentabili, può in ogni caso richiedere l'interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.

14.13 AMGAS si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

AMGAS si riserva, ove previsto, altresì la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario di cui al TISIND per il recupero dell'eventuale credito maturato (componente C^{MOR}), qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. AMGAS si riserva altresì di addebitare al cliente la componente C^{MOR}, derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del cliente con altro fornitore, così come segnalato dal SII.

14.14 AMGAS si riserva, ai sensi dell'art. 1194 c.c., in caso di ritardato pagamento delle bollette, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall'imputazione eventualmente difforme indicata dal "Cliente" all'atto del pagamento.

15 Prestazioni di competenza del distributore

15.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai PDR oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG comprendenti: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, sudentri e voltore, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG.

15.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 (ventitré) euro IVA esclusa.

15.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

16 Indennizzi automatici

Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della bolletta di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a:

- 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;
- 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
- 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari.

L'indennizzo sarà corrisposto nella prima bolletta utile.

16.1 Il Fornitore corrisponderà al cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della bolletta di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4 (quattro) euro:

- nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
- maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

L'indennizzo sarà corrisposto nella bolletta di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della bolletta di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.

16.2 Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a:

- 10 (dieci) euro qualora nel caso di PDR smart meter il Distributore non effettui la raccolta dei dati di misura, ai sensi del TIVG, per: a) 6 (sei) mesi consecutivi, nel caso di consumi fino a 500 Smc/anno; b) 3 (tre) mesi consecutivi nel caso di consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della bolletta di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.

16.3 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV).

17 Interruzione, limitazione e sospensione della fornitura

17.1 Il gas naturale fornito alle condizioni previste dal presente contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazione d'orario. AMGAS non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione o interruzione della fornitura (i) sia per cause di forza maggiore o atti d'autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad AMGAS in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, sia (ii) per ragioni di carattere tecnico, lavori da eseguire lungo la rete o atti o omissioni attribuibili al Distributore locale. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'ARERA che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, dette interruzioni non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento in capo ad AMGAS, né potranno costituire motivo di scioglimento del contratto. In nessun caso AMGAS potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili al Distributore locale.

18 Responsabilità del Cliente

18.1 Il Cliente è responsabile della conservazione degli apparecchi e dei misuratori installati presso l'utenza. Il Cliente verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento delle apparecchiature e del gruppo di misura. In tali casi, il Distributore locale, anche su segnalazione di AMGAS, può procedere alla sospensione della fornitura finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; il costo delle operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente.

18.2 Il Cliente non può utilizzare il gas naturale oggetto del presente contratto, in ambienti non conformi alle norme vigenti od in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni.

18.3 In caso di accertato prelievo fraudolento la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore locale; AMGAS emetterà la bolletta per i maggiori consumi, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.

18.4 Gli impianti del Cliente a valle del PDR, devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell'utilizzo del gas naturale.

18.5 Il Cliente è tenuto a comunicare ad AMGAS ogni modifica negli utilizzi del gas naturale oggetto della fornitura nonché ogni modifica relativa alla residenza dell'intestatario del contratto. In tali casi infatti, AMGAS provvederà ad aggiornare il contratto di fornitura o a stipularne uno nuovo. Se la variazione d'uso non dovesse essere comunicata AMGAS si riserva il diritto di emettere bollette contenenti consumi del Cliente secondo i corrispettivi tariffari e fiscali in vigore a decorrere dal momento in cui la variazione si è effettivamente verificata.

18.6 Il Cliente è consapevole che il gas naturale può essere potenzialmente pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica UNI CIG 7129

ed successive modifiche ed integrazioni. In caso avverta odore di gas non dovrà accendere luci ma, in particolare provvedere ad arieggiare i locali, evitare l'uso di fiamme libere, non fumare, non utilizzare apparecchi elettrici o elettronici e prese elettriche. In ogni caso, il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile di incidenti di qualunque specie che avvenissero presso l'utenza.

18.7 Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Distributore locale competente mediante chiamata al numero di Pronto Intervento Gas, indicato in tutte le bollette, eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del PDR.

19 Riservatezza

19.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del contratto, l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative stesse.

19.2 AMGAS si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto. AMGAS è titolare del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell'apposita informativa consegnata al Cliente.

20 Informazioni e reclami e livelli di qualità commerciale

20.1 Il Cliente ha la possibilità di formulare richieste di informazione utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. AMGAS risponderà con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal Cliente.

20.2 Il Cliente può presentare reclami nei confronti di AMGAS attraverso i moduli appositamente predisposti e allegati al contratto, disponibili altresì sul sito internet www.amgasbarisrl.it e presso gli sportelli commerciali (modulo reclami e modulo reclami per fatturazione di importi anomali).

20.3 Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:

- Nome e cognome;
- Indirizzo di fornitura;
- Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta;
- Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (in tal caso GAS);
- Codice alfanumerico identificativo del PDR, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente;
- Breve descrizione dei fatti contestati.

20.4 I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a AMGAS ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet www.amgasbarisrl.it. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it.

20.5 Il Fornitore verificherà l'attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta, che verrà inviata al Cliente entro il termine stabilito dal TIQV. I reclami relativi al servizio di distribuzione e misura sono inoltrati al Distributore dal Fornitore o direttamente dal Cliente.

20.6 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nel TIQV e la relativa corresponsione degli indennizzi così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale.

21 Risoluzione del contratto

21.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto, AMGAS si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

- il Cliente sia stato inadempiente in precedenti contratti di fornitura di gas naturale;
- iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali
- utilizzo degli impianti di gas in modo non conforme al contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o formalizzare la variazione d'uso;
- mancato pagamento delle bollette entro il termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
- mancato rilascio o ricostituzione delle garanzie previste;

- f) dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso;
- g) qualora AMGAS abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e quest'ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa diffida da parte del Fornitore.

21.2 In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti di AMGAS. In ogni caso, la Parte che intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, è tenuta a darne comunicazione scritta all'altra, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).

21.3 In tutti i casi previsti dal primo comma, il Fornitore avrà diritto, sia cheb) eserciti la risoluzione del Contratto o meno, di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente, degli interessi moratori e dei danni.c)

22 Assicurazione clienti civili gas

22.1 I clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 167/2020/R/gas.

22.2 Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

22.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito www.cig.it, presso gli sportelli di AMGAS e sul sito internet www.amgasbarisrl.it. La denuncia del sinistro deve essere presentata al Comitato Italiano Gas (CIG) nei termini e ai recapiti indicati nell'apposita modulistica.

23 Risoluzione extragiudiziale delle controversie

23.1 Il Cliente a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell'ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto:

- nel settore GAS, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BP);
- nel settore EE, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT / MT).

23.2 L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazione.energia.it.

23.3 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo mail serviziocconciliazione@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.

23.4 Le informazioni su come attivare la procedura di conciliazione sono disponibili anche sul sito www.amgasbarisrl.it o al numero verde commerciale 800 887096.

24 Legge applicabile

24.1 Il presente contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall'ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla sottoscrizione del contratto.

25 Registrazione

25.1 Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Il costo della registrazione rimarrà a carico della parte che vi provvederà, intendendo avvalersene.

26 Modificazioni normative

26.1 Nel presente contratto si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni contrattuali e/o economiche obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'ARERA, emanati successivamente alla stipula dello stesso.

26.2 Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'ARERA successivamente alla stipula dello stesso.

27 Privacy

27.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dal "Cliente" per l'attivazione del servizio richiesto di fornitura saranno trattati da parte di AMGAS adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata.

27.2 Presso AMGAS saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al presente contratto. I dati verranno utilizzati: per scopi strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale. A tal fine, i dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi nominati da AMGAS responsabili o incaricati del trattamento; per finalità connesse alla tutela del credito, all'identificazione del cliente e per l'esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti; per finalità di promozione commerciale verso il "Cliente" e verso il pubblico, a tal fine i dati potranno essere comunicati a società esterne della cui collaborazione AMGAS potrà avvalersi.

Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per il punto a), in quanto, in caso di rifiuto a fornire dati anagrafici e fiscali, AMGAS sarà impossibilitata all'erogazione del servizio di fornitura.

Ha invece natura facoltativa per i punti b) e c).

27.3 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 196/03, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine "trattamento". Titolare del trattamento dei dati personali è: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMGAS S.R.L. Corso Alcide De Gasperi, n° 320 -70125 Bari.

In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto a quanto previsto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

28 Elezione di domicilio e foro competente

28.1 Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'Utenza ove è erogata la fornitura.

28.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bari

29 Comunicazioni

29.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate:

- Numero verde AMGAS 800887096 (attivo per autoletture 24 ore su 24)
- Sito internet www.amgasbarisrl.it
- A mezzo Appi iOS-Android
- A mezzo email info@amgasbarisrl.it
- A mezzo fax 0809750188
- A mezzo corrispondenza c/o AMGAS Srl, Corso Alcide De Gasperi 320 – 70125 BARI.

29.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in bolletta.

29.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.